

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 9 aprile 1986, n. 97, nel prevedere l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi, ha disposto, all'art. 1, terzo comma, che, con decreto del Ministro delle finanze, fossero stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla predetta legge.

A tale scopo, è stato successivamente emanato il Decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986, recante *“Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi”*, il quale ha stabilito le condizioni e modalità per l'applicazione del beneficio in questione.

In tale sede, all'articolo 1, è stata, in particolare, prescritta, al fine del conseguimento dell'agevolazione in questione, la produzione di: *“a) fotocopia della patente di guida; b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedito capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida; c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente.”*.

La successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 8, ha previsto l'applicazione del beneficio sopradescritto agli acquisti dei veicoli in argomento, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico

Infine, l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ha disposto una modifica degli obblighi documentali posti a carico dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, allo scopo del riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli forniti di adattamenti, anche di serie, alla guida.

In particolare, l'articolo 1-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, ha stabilito che, con decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Tutto ciò premesso, con il decreto allegato si provvede a modificare l'articolo 1 del citato decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986, inserendo un nuovo comma dopo il primo, nel quale viene disposta, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera *c*), la possibilità di produrre, da parte dei soggetti interessati, in sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*) sopra citate, copia semplice della patente posseduta, nel caso in cui la stessa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, apportati al veicolo cui applicare l'agevolazione, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28.

RELAZIONE TECNICA

Alla disposizione non si ascrivono effetti, dato il carattere procedurale della stessa.